

- 2) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1) e tenendo conto della posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana [nella sentenza] n. 269/2017 del 14 dicembre 2017 dopo la sentenza [della Corte di giustizia del 5 dicembre 2010, M.A.S. e M.B., C 42/17, EU:C:2017:936], alla luce degli artt. 31, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 267 TFUE e dell'art. 4 del Trattato dell'Unione, se la decisione che la Corte di giustizia dovesse adottare nella presente causa pregiudiziale, rilevando il contrasto tra il diritto dell'Unione europea e l'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n. 117, nell'ambito di un procedimento principale in cui parte resistente è una pubblica amministrazione statale, può essere equiparata ad una norma di diritto dell'Unione europea di diretta efficacia ed applicazione da parte del giudice nazionale, consentendo la disapplicazione della disposizione interna ostativa;
- 3) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace», a parità di anzianità professionale di quest'ultimo con il Magistrato Ordinario, ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70⁽¹⁾, se le funzioni giudiziarie esercitate sono le stesse ma le procedure concorsuali per svolgere le funzioni sono diverse tra Magistrati Ordinari (per titoli ed esami con assunzione stabile, con sostanziale inamovibilità del rapporto a tempo indeterminato, salvo casi poco frequenti di gravissime violazioni dei doveri d'ufficio) e Giudici di pace (per titoli con assunzione a termine, rinnovabile discrezionalmente all'esito di valutazione positiva periodica dal Consiglio superiore della magistratura e revocabile immediatamente in caso di valutazione negativa dell'operato del Giudice onorario).

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kiel (Germania) il 12 ottobre 2018 —
KH/ Sparkasse Südholstein**

(Causa C-639/18)

(2019/C 25/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Kiel

Parti

Attrice: KH

Convenuta: Sparkasse Südholstein

Questioni pregiudiziali

- 1) Se debba considerarsi concluso «nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE⁽¹⁾, un contratto con il quale viene modificato un contratto di prestito esistente esclusivamente riguardo al tasso d'interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), qualora una banca che possiede filiali concluda contratti di prestito per il finanziamento immobiliare con garanzie ipotecarie soltanto nei propri locali commerciali, tuttavia, nelle relazioni commerciali correnti, stipuli contratti modificativi di contratti di prestito già conclusi ricorrendo a volte all'uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza.
- 2) Se sussista un «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE, qualora un contratto di prestito esistente venga modificato esclusivamente riguardo al tasso d'interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), senza prolungare la durata del prestito o senza modificare il suo ammontare.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).